



# COMUNE DI GRAVINA DI CATANIA

ASSESSORATO AI SERVIZI SOCIALI

## COMUNICATO

*Con nota prot. 5526/Gab del 21.09.2023 dell'Assessorato Regionale alla famiglia delle Politiche Sociali e del Lavoro, che si allega al presente comunicato, viene segnalato che in alcuni locali aperti al pubblico è stato inibito l'ingresso a persone in condizione di disabilità visiva con i propri "cani guida" con la motivazione che i propri regolamenti vietano l'accesso di animali all'interno delle proprie strutture.*

*Tale comportamento oltre ad essere fortemente discriminatorio, è illegittimo in quanto contrario al disposto della Legge 25 agosto 1988 n. 376 e sanzionabile amministrativamente con una multa da 500 a 2500 euro.*

*Si invitano, pertanto, tutti i gestori degli esercizi aperti al pubblico di Gravina di Catania a permettere o adeguare i propri regolamenti di accesso degli animali nelle proprie strutture, escludendo dal divieto i "cani guida delle persone non vedenti".*

Gravina di Catania 3.10.2023

*L'Assessore ai Servizi Sociali*  
*Claudio Nicolosi*

*Il Sindaco*  
*(Avv. Massimiliano Giammusso)*

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA  
Assessorato regionale della Famiglia,  
delle Politiche Sociali e del Lavoro  
L'ASSESSORE

Prot. 5526/GAb del 21/09/2023

Oggetto: Richiesta di intervento in ordine a comportamenti contrari alle norme sui "cani guida per non vedenti" ( L.37/1974).

Signori Sindaci dei Comuni della Regione siciliana  
Comando Polizia Municipale c/o i Comuni della Regione siciliana

e, p.c.

Autorità Garante della Persona con disabilità presso la Regione Siciliana

COMUNE DI GRAVINA DI CATANIA  
PROTOCOLLO GENERALE  
Protocollo N. 0030090/2023 del 25/09/2023

Sono pervenute a questa Amministrazione segnalazioni/denunce da parte di persone in condizione di disabilità visiva a cui è stato inibito l'accesso in locali aperti al pubblico perché accompagnati dai propri cani guida per non vedenti. La motivazione addotta dagli esercenti sarebbe stata che il regolamento vieta l'accesso di animali all'interno della strutture.

Fatti del genere, purtroppo non isolati, non possono essere tollerati alla luce della normativa, regionale, nazionale, comunitaria e internazionale.

Preliminarmente, si ritiene utile precisare in via generale, che la funzione svolta dal "cane guida" è quella di sostituirsi agli "occhi del non vedente". Per questo, è opportuno che, in qualsiasi contesto, non venga mai allontanato dalla persona con disabilità visiva che accompagna.

Questi semplici, ma importanti principi di civiltà, nel 1974 sono stati giustamente introdotti nel nostro Ordinamento giuridico con la Legge 14 Febbraio 1974, N.37, come modificata dalla 1, L.25 agosto 1988, n. 376.

*Gratuita' del trasporto dei cani guida dei ciechi sui mezzi di trasporto pubblico*

Articolo Unico

Comma 1: *Il privo di vista ha diritto di farsi accompagnare dal proprio cane guida nei suoi viaggi su ogni mezzo di trasporto pubblico senza dover pagare per l'animale alcun biglietto o sovrattassa. Al privo di vista è riconosciuto altresì il diritto di accedere agli esercizi aperti al pubblico con il proprio cane guida (Comma aggiunto dall'art. 1, L.25 agosto 1988, n. 376)*

Comma 2: *Ogni altra disposizione in contrasto o in difformità con la presente legge viene abrogata.*

La norma presenta una chiarezza estrema. Con essa viene espressamente stabilito che un cane guida può entrare in *qualsunque esercizio aperto al pubblico e su ogni mezzo di trasporto* senza obbligo di pagare il biglietto. Si aggiunga che con le modifiche a tale norma introdotte con l'art.1 della legge 8 febbraio 2006, n.60, dopo il secondo comma dell'articolo unico della legge 14 febbraio 1974, n. 37, e successive modificazioni, sono stati inseriti altri *tre commi* con i quali sono state previste specifiche sanzioni per i trasgressori della norma. Vengono stabilite anche le modalità con le quali procedere ad accogliere il cane guida.

Con l'aggiunta del comma 3 viene previsto testualmente che *«I responsabili della gestione dei trasporti di cui al primo comma e i titolari degli esercizi di cui al secondo comma che impediscano od ostacolano, direttamente o indirettamente, l'accesso ai privi di vista accompagnati dal proprio cane guida sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da euro 500 a euro 2.500.*

Comma 4: *Nei casi previsti dai commi primo e secondo, il privo di vista ha diritto di farsi accompagnare dal proprio cane guida anche non munito di museruola, salvo quanto previsto dal quinto comma.*

Comma 5: *Sui mezzi di trasporto pubblico, ove richiesto esplicitamente dal conducente o dai passeggeri, il privo di vista e' tenuto a munire di museruola il proprio cane guida».*

Comma 6: *E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.*

Il comma 2 ed il comma 6 della succitata normativa, come integrata con le norme sopra richiamate, evidenziano – a fronte della configurazione di un *diritto soggettivo perfetto* in favore della persona con disabilità visiva - la sua natura rigorosamente **preceffiva ed inderogabile** per i destinatari passivi delle disposizioni.

Con essa, infatti, si prevede un *automatismo giuridico* che conduce all'abrogazione di *qualsiasi disposizione* che si ponga in contrasto con essa. Inoltre, al comma 3°, dispone in modo esplicito che i responsabili della gestione dei trasporti ed i titolari degli esercenti aperti al pubblico debbano adeguare ( *non impedendo ovvero ostacolando*) il loro comportamento alle previsioni della norma, per non incorrere nelle sanzioni ivi stabilite.

Per quanto esposto, si ritiene che l'automatismo di cui al comma 2, deve condurre i gestori degli esercizi aperti al pubblico ad adeguare i propri regolamenti di accesso, prevedendo che le disposizione che prevedono il divieto di ingresso di animali nel parco acquatico, non opera per i “cani guida delle persone non vedenti”.

Ove i gestori, ritenessero che l'Azienda possa stabilire *liberamente* le regole di accesso allo stabilimento, deve tenersi presente che il *principio di legalità* espresso in detta norma prevale sulle previsioni del regolamento privato. Essa, quindi, operando *di diritto* dispone l'abrogazione implicita della disposizione ostativa del regolamento e stabilisce l'allargamento del diritto di accesso alla Persona non vedenti ed al suo “cane guida”.

Circa la possibile qualificazione di simili comportamenti tenuti da Gestori di esercizi aperti al pubblico, come discriminatori ex legge 67/2006, va detto che essi vanno valutati, caso per caso, anche per stabilire se si verte in tema di una possibile discriminazione diretta o indiretta. Sul punto si ritiene solo segnalare la recentissima pronuncia (Cass. civ., Sez. III, Ord. 05/04/2023, n. 9384) con la quale il giudice di legittimità ha ritenuto di valutare “discriminatorio” il comportamento del Comune e del Gestore di un pubblico esercizio (parcheggio) che aveva vietato l'accesso ad una persona non vedente accompagnata dal suo cane guida. Si afferma nella sentenza che appare *inecepibile la ritenuta discriminatorietà della condotta serbata dal proprietario e dal gestore dell'impianto.*

Codeste Amministrazioni vogliano dare opportuna diffusione alla presente presso gli esercizi aperti al pubblico che insistono sul proprio territorio affinché non abbiano a verificarsi comportamenti lesivi dei diritti delle persone in condizione di disabilità visiva.

La nota viene anche inviata alla Autorità Garante della Persona con disabilità presso la Regione Siciliana.

L'Assessore

On. Nunzia Albano